23. CLAUSOLA SULLE SANZIONI

- 23.1 L' Acquirente riconosce che la fornitura di beni e servizi può essere soggetta a sanzioni (ovvero a qualsiasi controllo applicabile sulle esportazioni, sanzioni commerciali o economiche, embarghi o simili leggi, regolamenti, regole, licenze, ordini o requisiti, inclusi, senza limitazioni, quelli di ONU, Regno Unito, Stati Uniti e UE, di seguito denominati «sanzioni»).
- 23.2. L'Acquirente è l'unico responsabile dell'osservanza delle sanzioni e non dovrà intraprendere nulla che possa causare la violazione delle sanzioni da parte del Fornitore. In particolare, l'Acquirente garantisce e dichiara che: (i) non è, né partecipato o controllato da una parte sanzionata (qualsiasi parte figurante in qualsiasi elenco di parti designate o soggette a sanzioni, inclusi, senza limitazioni, l'elenco consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità soggette a sanzioni finanziarie dell'UE stilato dall'Unione europea, l'elenco consolidato degli obiettivi delle sanzioni finanziarie (Consolidated List of Financial Sanctions Targets) del Regno Unito stilato da HM Treasury e l'elenco dei cittadini specificamente designati e delle persone i cui attivi sono congelati (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) dell'Ufficio per il controllo dei beni stranieri (Office of Foreign Assets Control) degli Stati Uniti, di seguito «Parte sanzionata»; (ii) non intende utilizzare, vendere, rivendere, esportare, riesportare, trasferire, distribuire, smaltire, divulgare o trattare in altro modo i beni e/o i servizi, qualsiasi tecnologia e/o proprietà intellettuale direttamente o indirettamente, per: (a) qualsiasi territorio in cui la fornitura dei beni, dei servizi, tecnologia e/o proprietà intellettuale di qualsiasi tipo (ad esempio anche semplice conoscenza) sarebbe limitata o vietata in base a sanzioni (a condizione che il Cliente ottenga tutte le licenze e/o approvazioni richieste); incluso, senza limitazioni, quanto previsto dall'articolo 12 octies del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, e successive modifiche, per quanto riguarda la riesportazione di beni e tecnologie vietate verso la Russia e Bielorussia o per l'uso in Russia e Bielorussia; (b) qualsiasi paese, territorio o destinazione con cui il Fornitore, per ragioni politiche, non intrattiene affari (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Iran, Siria, Sudan, Cuba, Bielorussia, Russia, Crimea e Sebastopoli, le repubbliche di Donetsk e Luhansk, i territori di Kherson e Zaporizhzhia e la Corea del Nord, e qualsiasi altro territorio soggetto di volta in volta a sanzioni globali); c) qualsiasi Parte sanzionata (o qualsiasi parte partecipata o controllata da una Parte sanzionata); (iii) intende ottenere e mantenere qualsiasi licenza di esportazione necessaria o altra approvazione governativa e espletare tutte le formalità richieste per utilizzare, vendere, rivendere, esportare, riesportare, trasferire, distribuire, smaltire, divulgare o trattare in altro modo i beni e/o i servizi; (iv) non intende destinare i beni e/o i servizi, interamente o parzialmente, ad alcun uso connesso a sviluppo, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, stoccaggio, rilevamento, identificazione o diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari o legato a sviluppo, produzione, manutenzione o stoccaggio di missili in grado di diffondere tali armi o rivolto a qualsiasi scopo militare in violazione di qualsiasi embargo applicabile (inclusi, senza limitazioni, gli embarghi stabiliti da UE, Regno Unito, Stati Uniti, OSCE e/o ONU). Inoltre, l'Acquirente non dovrà vendere, rivendere, fornire, esportare, riesportare, trasferire, dirottare, distribuire o smaltire beni, servizi, tecnologia e/o proprietà intellettuale di qualsiasi tipo (ad esempio anche semplice conoscenza) a terzi se l'Acquirente sa o ha motivo di sospettare che i beni, i servizi, tecnologia e/o proprietà intellettuale di qualsiasi tipo (ad esempio anche semplice conoscenza) sono o possono essere destinati a uno degli usi specificati nella presente clausola 23.
- 23.3 L'Acquirente è tenuto a predisporre e mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio per rilevare eventuali violazioni delle sanzioni da parte di terzi, inclusi eventuali rivenditori.
- 23.4 Qualsiasi violazione delle sottoclausole 1, 2 o 3 costituisce una violazione sostanziale dell'accordo tra le Parti e autorizza il Fornitore (i) a revocare qualsiasi ordine / recedere da qualsiasi Contratto in corso o futuro con l'Acquirente e (ii) ad applicare qualsiasi rimedio concordato e/o disponibile.
- 23.5 L'Acquirente è tenuto a informare immediatamente il Fornitore in caso di problemi nell'applicazione delle sottoclausole 1. 2 o 3.
- 23.6 Il Fornitore si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche dei precedenti personali dell'Acquirente e di richiedere informazioni sull'adempimento degli obblighi prima della consegna di beni e/o servizi e in qualsiasi momento durante l'esecuzione del rispettivo ordine/contratto. L'Acquirente dovrà tempestivamente fornire (i) tutte le informazioni richieste e (ii) tutta l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Fornitore nel quadro di tali controlli e verifiche